

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2000)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1966 (V. Stampato n. 3645)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1966*

**Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo
in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1967, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, è prorogato al 31 dicembre 1969.